



N. 1/2013/Cons.

LA CORTE DEI CONTI
A
SEZIONI RIUNITE
in sede consultiva
nell'adunanza del 29 marzo 2013

OGGETTO: parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria.

Viste le note ACG/70/RGS/16408 del 15 novembre 2012 e ACG/70/RGS/1039 del 18 gennaio 2013 con le quali l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze chiede il parere della Corte dei conti sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 3 dell'11 marzo 2013, con il quale si convoca l'adunanza delle Sezioni riunite in sede consultiva, per l'odierna data, per deliberare sul parere richiesto;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 30279327 del 25 marzo 2013, con il quale è stato delegato il presidente di sezione Maurizio Meloni a presiedere l'odierna adunanza;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, emanati - rispettivamente - con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con il regio decreto 23 maggio 1924, n.827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39;

Visto il parere della Banca d'Italia in data 15 novembre 2012;

Visto il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale in data 23 gennaio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Ermanno GRANELLI, con l'intervento del rappresentante della Procura Generale, Maria Giovanna GIORDANO;

Premesso che

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, con note ACG/70/RGS/16408 del 15 novembre 2012 e ACG/70/RGS/1039 del 18 gennaio 2013, ha trasmesso alla Corte dei conti, ai fini del prescritto parere, lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria.

Su detto schema sono stati acquisiti i pareri della Banca d'Italia in data 15 novembre 2012 e dell'Agenzia per l'Italia Digitale in data 23 gennaio 2013, entrambi senza osservazioni.

Con decreto n. 3 dell'11 marzo 2013 il Presidente della Corte ha convocato per la seduta odierna le Sezioni riunite in sede consultiva per esprimere il proprio parere sullo schema di decreto di cui trattasi. Lo schema è costituito da 6 articoli.

Considerato:

Con lo schema di regolamento all'esame si intende completare il processo di dematerializzazione delle quietanze emesse dalla Banca d'Italia a fronte di versamenti effettuati presso la tesoreria statale per i pagamenti disposti a favore dell'Erario e per la costituzione di depositi provvisori. Le quietanze cartacee, attualmente prodotte su "inserti a rigoroso rendiconto" (numerati progressivamente e con bollo a secco), verranno sostituite da evidenze informatiche, in linea con l'indirizzo volto alla progressiva eliminazione dei documenti cartacei nelle operazioni di tesoreria.

Le modalità di versamento presso la tesoreria statale, il rilascio delle quietanza da parte dei tesorieri, la presentazione dei conti giudiziali da parte della Banca d'Italia (cui è affidato il servizio di tesoreria) e degli agenti contabili, sono regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

In base alle norme del predetto regolamento, è fatto obbligo alle tesorerie di rilasciare le quietanze di versamento "staccate da un bollettario a madre e figlia" munite del bollo a secco. Tali quietanze costituiscono la documentazione fondamentale da allegare ai conti giudiziali e amministrativi. Al riguardo si evidenzia che sin dal 1994 (con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367) è prevista la possibilità di dematerializzare gli atti e i documenti previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale, e di attribuire validità a tutti gli effetti alle evidenze informatiche

che li sostituiscono (Art 2. comma 1: *“Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziari, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici”*). Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni (concernente lo scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività - SPC), *“gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge”*.

Con lo schema di regolamento in questione (che richiama nelle premesse le sopra indicate disposizioni, nonché l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, relativo all'efficacia probatoria delle copie analogiche di documenti informatici) si sancisce la validità delle quietanze informatiche e dei relativi flussi telematici, che le contengono, quale documentazione giustificativa dei conti giudiziari e amministrativi.

In via generale la Corte ritiene di condividere l'iniziativa assunta dal Governo per lo snellimento procedurale e la semplificazione documentale del rilascio delle quietanze di versamento in tesoreria. Al contempo deve, tuttavia, rilevare come alla dematerializzazione di tale procedimento si sia data attuazione a quasi venti anni dall'emanazione del Regolamento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili (il citato DPR 367/1994). La Corte osserva, altresì, che non è ancora completato il processo di dematerializzazione con specifico riferimento ai titoli di spesa prodotti in forma cartacea; il completamento di tale processo consentirebbe – invero – una integrale presentazione del conto giudiziale in forma dematerializzata con conseguente snellimento delle procedure.

Lo schema di regolamento, ora all'esame delle Sezioni Riunite, si compone di 6 articoli.

In particolare, nell'articolo 1 si statuisce che le quietanze di cui agli artt. 241 e 596 del regio decreto n. 827 del 1924 sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche valide ad ogni effetto, anche per la resa dei conti giudiziali e amministrativi, e che le stesse sono rese disponibili alle amministrazioni pubbliche interessate da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: **nulla da osservare.**

L'articolo 2 riguarda i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell'Erario. I relativi flussi telematici sono inviati dalla Banca d'Italia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre la rendicontazione è resa disponibile alla Corte dei conti per il tramite del medesimo Dipartimento: **nulla da osservare.**

Analoghe modalità di predisposizione dei flussi telematici e di messa a disposizione della rendicontazione sono previste nell'articolo 3 per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori. Nella relazione illustrativa, allegata allo schema di regolamento, è chiarito che con successiva circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia, saranno stabilite le modalità di restituzione dei depositi e le caratteristiche dei titoli di spesa appositamente emessi dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato ed allegati in forma cartacea in attesa della relativa dematerializzazione, ai sottoconti giudiziali. Al riguardo si osserva che dette modalità di restituzione dei depositi e caratteristiche dei titoli di spesa avrebbero dovuto, almeno in via generale, essere disciplinate nell'ambito del regolamento all'esame. Allo strumento della circolare è infatti rimessa, esclusivamente, la disciplina di dettaglio di carattere meramente operativo. Al riguardo si formula – pertanto – specifica osservazione, significando che il testo debba essere integrato nel senso di prevedere, almeno in via generale, nello schema di regolamento le modalità di restituzione dei depositi e le caratteristiche dei titoli di spesa in parola.

L'articolo 4 prevede che le ricevute rilasciate da Poste italiane s.p.a., banche ed altri istituti di pagamento, che hanno intermediato il versamento, hanno effetto liberatorio nei confronti del debitore anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali. La Banca d'Italia, quindi, non emette più documenti cartacei che attestano il versamento medesimo. Solo per i versamenti effettuati, presso i propri sportelli, le tesorerie rilasciano al versante ricevuta di versamento con effetto liberatorio per il debitore, contenente le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica. Gli

estremi della quietanza informatica attestante il versamento, effettuato tramite titoli di spesa informatici emessi a valere su capitoli del bilancio statale o di amministrazioni autonome e sui conti di tesoreria, sono riportati nei relativi flussi di rendicontazione: **nulla da osservare.**

L'articolo 5 prevede che i flussi informatici relativi ai versamenti effettuati presso la tesoreria statale sia a favore dell'Erario, sia per la costituzione di depositi provvisori, costituiscono la documentazione giustificativa delle entrate prevista dall'art. 633 del regio decreto n. 827/1924, a corredo dei conti giudiziali presentati dalla Banca d'Italia; i flussi informatici relativi ai versamenti effettuati a favore dell'Erario costituiscono la documentazione giustificativa anche nell'ambito dei conti giudiziali presentati dagli agenti della riscossione: **nulla da osservare.**


L'articolo 6 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvederanno ad aggiornare, sulla base delle innovazioni apportate con lo schema di regolamento all'esame, il Protocollo d'intesa che disciplina gli aspetti operativi e tecnici della rendicontazione telematica delle entrate imputate all'Erario, con particolare riferimento alle modalità di firma dei flussi telematici, nonché a regolare le modalità di rendicontazione telematica dei versamenti effettuati per la costituzione di depositi provvisori. È previsto, infine, che la data d'avvio delle nuove procedure saranno concordate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dalla Banca d'Italia, sentita la Corte dei conti: **nulla da osservare.**

Sul piano formale, infine, si osserva che, in osservanza dell'ordine cronologico dell'acquisizione dei pareri, la menzione nelle premesse del provvedimento "sentita la Corte dei conti" deve essere posposta al "sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale".


P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni Riunite

Il Relatore
(Ermanno Granelli)



Deposito in Segreteria il - 9 APR. 2013,

Il Dirigente
D.ssa Maria Laura Iorio


Il Presidente
(Maurizio Meloni)

